

Adorno Antonio**Da:** Adorno OASI CANA [FamigliaVita] [associazione@oasicana.it]**Inviato:** mercoledì 15 novembre 2006 10.08**A:** info@oasicana.it**Oggetto:** La Corte Costituzionale ribadisce la legittimità della legge 40 sulla procreazione assistita

*Carissimi amici dell' Associazione OASI CANA Onlus, ecco le notizie su
Famiglia e Vita*

5 PER 1000:**AIUTARE LA FAMIGLIA NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI NON COSTA NULLA****La Corte Costituzionale ribadisce la legittimità della legge 40 sulla procreazione assistita**

Intervista a Filippo Vari, docente di Diritto Costituzionale all'Università Europea di Roma

ROMA, martedì, 7 novembre 2006 (ZENIT.org). - Il 25 ottobre è stata resa nota una sentenza della Corte Costituzionale che ha respinto una proposta di modifica della legge 40 sulla fecondazione artificiale.

La richiesta di cambiamento della legge era stata avanzata da una coppia di Cagliari, che voleva sottoporre a diagnosi preimpianto gli embrioni ottenuti dalla fecondazione in vitro, per evitare di abortire nel caso in cui il feto fosse risultato malato, come già era successo alla donna. Il ricorso alla Corte Costituzionale mirava infatti a togliere il divieto della diagnosi preimpianto.

A difesa della legge 40, l'Avvocatura di Stato ha definito questa norma "la più idonea a bilanciare interessi contrapposti tenuto conto che non esiste, e non ha fondamento giuridico, la pretesa di avere 'un figlio sano' e che, pertanto, non può assumere alcuna rilevanza l'elemento attinente all'equilibrio psico-fisico della donna".

A commento della sentenza il "Movimento per la Vita" (MpV) ha espresso la sua soddisfazione per la decisione della Corte Costituzionale.

"La Corte – ha commentato il Presidente del MpV, Carlo Casini – ha senza dubbio tenuto conto nella sua decisione della estrema complessità e degli effetti negativi per la donna e per il figlio dell'uso della diagnosi genetica preimpianto: I giudici avevano sicuramente sotto gli occhi la vasta letteratura scientifica internazionale sull'argomento ed in particolare le recentissime conclusioni di una commissione governativa inglese".

"I primi ad essere messi sotto accusa dalla sentenza della Corte – ha continuato Casini – sono i troppi faciloni che per mesi hanno tentato di far credere all'esistenza di un facile accertamento diagnostico senza danni per alcuno".

"Il ricordato studio inglese – ha quindi aggiunto – documenta che a causa di ogni singola applicazione di diagnosi genetica preimpianto decine di embrioni vengono distrutti e muoiono anche se non ne è accertata alcuna anomalia genetica".

"In ogni caso – ha osservato il Presidente del MpV – il giudizio della Corte contrasta i giudizi faziosi che hanno presentato la legge 40 come una norma antiscientifica ed irrazionale. Di certo mette al riparo la legge come anti-costituzionale".

"Dopo i pronunciamenti della scienza e della pubblica opinione, anche il Diritto nelle sue massime espressioni assesta uno smacco ai detrattori della legge sulla fecondazione artificiale. Ci auguriamo che questo suggerisca loro una maggiore prudenza nei toni e nelle espressioni", ha quindi concluso.

Per meglio conoscere le implicazioni medico-legali della vicenda, ZENIT ha intervistato Filippo Vari, Professore associato di Diritto Costituzionale all'Università Europea di Roma.

Cosa dice la legge 40 in merito alla diagnosi preimpianto?

Da quest'anno, nella dichiarazione dei redditi, puoi scegliere di devolvere senza alcun esborso il 5x1000 delle tue tasse alla nostra Associazione OASI CANA Onlus firmando l'apposito riquadro ed indicando il nostro codice fiscale **97082060829**

**5 per 1000
per la Famiglia**codice fiscale **97082060829**

firma sulla dichiarazione dei redditi (CUD, 730 o UNICO) per dare il 5 per mille alla Associazione OASI CANA Onlus.

Basta firmare l'apposito modulo e indicare il nostro Codice Fiscale

97082060829**Links da segnalare**

Visita il sito dell'Associazione

www.oasicana.it

cose da ricordare

Per cancellarti [clicca qui](#)
per iscriverti [clicca qui](#).

sei iscritto con
l'indirizzo

info@oasicana.it

[Qui puoi trovare tutte la mail precedentemente inviate](#)

Vari: La legge n. 40 del 2004, sulla procreazione medicalmente assistita, in vigore in Italia dal febbraio 2004, esclude che gli embrioni creati attraverso la fecondazione artificiale possano essere assoggettati a diagnosi preimpianto (artt. 13 e 14). La ragione ispiratrice di questa disciplina è di evitare che la sottoposizione degli embrioni ad indagini invasive possa causare loro gravi danni, come avverrebbe nella maggior parte dei casi di diagnosi preimpianto; inoltre, il divieto di diagnosi preimpianto serve ad evitare la selezione eugenetica degli embrioni.

Alcuni hanno criticato la sentenza della Corte come atto di sottomissione al Vaticano

Vari: Senza potere in questa sede procedere ad un'analisi dettagliata della legge n. 40, è noto che essa costituisce un compromesso tra due diverse posizioni: da un lato coloro che difendono strenuamente il diritto alla vita del concepito, dal momento che non è stata scientificamente provata, tra il momento del concepimento e quello della nascita, l'esistenza di un salto qualitativo e, pertanto, razionalmente l'inizio della persona non può che essere individuato nel concepimento; dall'altro lato coloro che pensano, invece, che tale diritto possa cedere il passo di fronte al desiderio di coppie sterili di godere la gioia della nascita di un figlio.

E' evidente che i compromessi comportano sempre dei risultati insoddisfacenti. Val la pena, tuttavia, sfatare il mito che si tratti di una legge che riflette il Magistero della Chiesa cattolica. Quest'ultimo è, infatti, nel senso di ritenere leciti "i mezzi che si configurano come aiuto all'atto coniugale o al raggiungimento dei suoi effetti", ma di proibire, invece, le "diverse forme di cosiddetta *procreazione assistita*, sostitutiva dell'atto coniugale" (Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, *Compendio della Dottrina sociale della Chiesa*, Città del Vaticano, 2004, §. 235. Ivi ampi richiami al Magistero).

In contrasto con il Magistero, la legge n. 40 ammette e disciplina il ricorso a tali forme di procreazione, fornendo nondimeno una certa protezione al concepito. Il cardine della disciplina è esplicitato dall'art. 1 della legge, secondo il quale "al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito". Tutte le disposizioni della legge sulla procreazione medicalmente assistita non costituiscono che un corollario di tale articolo.

In questa prospettiva, si inquadrano i limiti posti alla sperimentazione scientifica. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 della legge, "è vietata qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano", mentre "la ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano è consentita a condizione che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative" (comma 2 dell'art. 13).

Alla stessa *ratio* sono ispirati il divieto di "creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre" (articolo 14 comma 2); il divieto di crioconservazione (articolo 14 comma 1) – salvo l'esistenza di "grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione e di soppressione degli embrioni" – e di soppressione degli embrioni; il divieto di "ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni" (articolo 14, comma 2 lett. b), con conseguente esclusione di ogni diagnosi preimpianto.

Coerentemente con quest'ultimo divieto, un regolamento del Ministro della salute, emanato per dare esecuzione alla legge, stabilisce che "è proibita ogni diagnosi preimpianto a finalità eugenetica. Ogni indagine relativa allo stato di salute degli embrioni creati in vitro...dovrà essere di tipo osservazionale".

Nello specifico, qual è la sua opinione in merito alla sentenza della Corte Costituzionale?

Vari: Proprio sul divieto di diagnosi preimpianto, con una ordinanza del 2005 del Tribunale di Cagliari, la Corte costituzionale italiana è stata chiamata a pronunciarsi. Nella Camera di consiglio del 24 ottobre scorso la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale.

In attesa di conoscere le motivazioni della decisione per poterla commentare in modo adeguato, si può fin da ora evidenziare che se la Corte avesse giudicato

incostituzionale il divieto di diagnosi preimpianto gli effetti sarebbero stati molto gravi. Tutto l'impianto della legge sulla procreazione medicalmente assistita sarebbe stato minato. La legge serve, infatti, a consentire alle coppie sterili di ricorrere a tecniche sofisticate che consentano loro di procreare, ma non a permettere la selezione eugenetica. La decisione della Corte, come alcuni autorevoli giuristi non hanno mancato di rilevare (vedi ad esempio l'intervista del Prof. Loiodice su *Avvenire* del 25 ottobre) appare ispirata da un grande equilibrio.

Non possono che lasciare, invece, disorientati le dichiarazioni riportate da alcuni quotidiani nazionali di esponenti politici di entrambi i Poli. In tali dichiarazioni si critica l'operato della Corte costituzionale, dal momento che il giudice delle leggi non avrebbe tutelato un presunto diritto ad avere un figlio sano. Siamo, in realtà, di fronte a uso distorto di una locuzione, quella del "diritto ad avere un figlio sano", con finalità davvero inaccettabili.

Infatti, tale espressione viene utilizzata non per indicare il diritto – riconosciuto e tutelato nell'ordinamento italiano – a godere di prestazioni sanitarie che non danneggino il concepito, ma per introdurre, in forma "edulcorata", un diritto a scegliere gli embrioni più sani e a distruggere quelli che siano affetti da qualche malattia. Queste finalità non possono che chiamarsi con il loro nome, e cioè eugenetica.

Quali siano le conseguenze di una tale impostazione è stato dimostrato dalla storia, con i drammi prodotti dalle politiche totalitarie e naziste di sanità della razza, ispirate dalla teoria delle *lebensunwerten Leben*, e cioè della esistenza di vite che non vale la pena vivere.

Attendiamo naturalmente con grande interesse le motivazioni che hanno portato a non accogliere il ricorso presentato da una coppia di portatori sani di malattie genetiche, i quali hanno la colpa di voler evitare un "aborto terapeutico" attraverso una diagnosi preimpianto. Ci auguriamo che si possa trattare di ragioni procedurali, che non pregiudichino l'esito di futuri ricorsi davanti a conseguenze tanto aberranti sul piano del rispetto della dignità umana e integrità fisica della persona.

ZI06110705

_____ designed by Antonio Adorno _____

<http://www.oasicana.it>

La presente e-mail fa parte del servizio di documentazione del Centro Studi sulla Famiglia "Sedes Sapientiae" dell'Associazione OASI CANA Onlus, (www.oasicana.it). Si tratta di studi, ricerche, segnalazioni, notizie relative alla Famiglia e alla Vita. Puoi trovare tutte

quelle precedentemente inviate http://www.oasicana.it/elenca_files_2006/elencafilesnw.php

Se Ti sono di disturbo o non vuoi più riceverne puoi cancellarti automaticamente [cliccando qui](#)

Chi avesse ricevuto questa mail da altri e volesse iscriversi a questa lista basta [clicchi qui](#).

Per qualsiasi esigenza o per segnalarmi eventuali notizie o altro che ritieni sia utile far circolare fra di noi inviandomi una mail a

info@oasicana.it.

Antonio Adorno

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Le comuniciamo che i suoi dati personali sono trattati per le finalità connesse alle attività di comunicazione della Associazione OASI CANA Onlus. I trattamenti sono effettuati manualmente e/o attraverso strumenti automatizzati. Il titolare dei trattamenti è l'Associazione OASI CANA Onlus, con sede in Palermo, Corso calatafimi, 1057. Il responsabile dei trattamenti è l'Ing. Antonio Adorno, domiciliato presso la suindicata sede. In relazione ai trattamenti dei dati che la riguardano, lei potrà rivolgersi al suddetto responsabile per esercitare i suoi diritti ai sensi dell'articolo 7 del Codice. In qualunque momento lei lo desideri può richiedere la cancellazione dei suoi dati personali dalla mailing list seguendo le istruzioni suindicate o inviando una e mail all'indirizzo info@oasicana.it oppure scrivendo al responsabile del trattamento.